



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/16

Art. 1 Premesse	pag. 3
Art. 2 Finalità	pag. 3
Art. 3 Funzioni	pag. 3
Art. 4 Rapporto consuntivo	pag. 4
Art. 5 Forme e modalità di comunicazione	pag. 4
Art. 6 Strumenti e risorse	pag. 4
Art. 7 Nomina	pag. 5
Art. 8 Rinvio normativo	pag. 5
Art. 9 Entrata in vigore	pag. 5

Art. 1 – Premesse

In vigore della L.R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, il garante della comunicazione era nominato in riferimento a ciascun singolo atto di pianificazione e di governo del territorio a svolgere le proprie funzioni, in applicazione degli artt. 19 e 20 della legge sopra citata, in conformità ai disposti di cui al Regolamento Comunale;

La nuova L.R. Toscana 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” agli artt.37-39 prevede che i Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, individuino un garante dell'informazione e della partecipazione, al fine di garantire ai cittadini ed a tutti i soggetti interessati, l'informazione e la partecipazione ad ogni fase del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio di competenza comunale, ed all'art. 36 comma 4 la stessa L.R., demanda ad apposito regolamento regionale la specifica funzione del Garante e, al successivo comma 5, alla giunta regionale, l'approvazione di idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai diversi contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;

Rilevato che ai sensi dell'art. 37 della L.R. 65/2014 non possono rivestire il ruolo del garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio, e che nelle more di approvazione del suddetto regolamento regionale, per la definizione delle funzioni del garante occorre far riferimento all'art. 38 della L.R. 65/2014, si procede con il presente regolamento a disciplinare la materia del garante dell' informazione e della partecipazione, facendo riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. 1/2005 ad oggi ancora in vigore per le parti non in contrasto con l'attuale normativa regionale.

Art. 2 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante dell' informazione e della partecipazione del Comune di Fauglia, nel rispetto di quanto in merito previsto dalla L.R. 65/2014 e dalla L.R. 1/2005 ad oggi ancora in vigore per le parti non in contrasto con la stessa L.R. 65/2014.

La disciplina delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione è finalizzata a garantire ai cittadini ed a tutti i soggetti interessati, l'informazione e la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia gli atti di governo del territorio come individuati dall'art. 10 della L.R. 65/2014 distinti in strumenti della pianificazione territoriale e strumenti della pianificazione urbanistica, nonché i piani e programmi di settore e gli atti di programmazione, comunque denominati, qualora producano effetti territoriali o comportino variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica.

In particolare, per strumenti della pianificazione territoriale si intendono il Piano Strutturale comunale e sue varianti, mentre per strumenti della pianificazione urbanistica si intendono il Piano Operativo Comunale (P.O.C.) previsto dalla L.R. 65/2014 e/o Regolamento Urbanistico Comunale (R.U.C.) previsto dalla L.R. 1/2005 e rispettive varianti, nonché i piani attuativi comunque denominati. Per questi ultimi, le funzioni del Garante dell' informazione e della partecipazione verranno esercitate qualora il Piano attuativo comporti variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale e/o urbanistica.

Art. 3 – Funzioni

1. Il Garante dell' informazione e della partecipazione dovrà assicurare la conoscenza effettiva

e tempestiva delle fasi procedurali di formazione, adozione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, promuovendo una appropriata informazione ai cittadini singoli e associati, su detti procedimenti, ottimizzando di volta in volta detta attività in rapporto alla complessità dei contenuti e diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

2. Ai fini di cui al punto 1., il garante:

- a) concorda con il responsabile del procedimento il livello di informazione da assicurare ai cittadini singoli o associati, in merito al singolo procedimento da attivare;
- b) fin dall'avvio del procedimento si attiva per promuovere la conoscenza dell'attività in corso, per coinvolgere la cittadinanza e per condividere gli argomenti, al fine di apportare un accrescimento culturale reciproco che permetta di ridurre e limitare eventuali controversie;
- c) assicura un'informazione consona in rapporto alla complessità del procedimento in atto, garantendo massima comprensibilità e appropriato grado di divulgazione;
- d) si assicura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento, abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
- e) si rapporta ed informa attivamente con il responsabile del procedimento su tutti gli incontri propedeutici alle scelte decisionali, al fine di svolgere al meglio la funzione di comunicazione e informazione delle scelte strategiche degli atti di governo del territorio;
- f) redige un rapporto sulla attività svolta di informazione e partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;
- g) assicura la collaborazione con il garante regionale dell'informazione e della comunicazione in adempimento alle procedure previste dagli artt. 38 e 39 della L.R. 65/2014.

Art. 4 - Rapporto consuntivo

Il Garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014, dovrà redigere in rapporto consuntivo sulle attività svolte indicando le iniziative poste in essere ai fini dell'informazione e della partecipazione dei cittadini alla formazione dell'atto di governo del territorio o sue varianti, evidenziando altresì se tali attività, abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli stessi atti da sottoporre all'adozione degli organi competenti.

In particolare nel rapporto consuntivo il Garante dovrà:

- esplicitare le modalità informative e di partecipazione che hanno accompagnato la formazione dell'atto di governo del territorio o sua variante;
- riferire se le attività di informazione e partecipazione abbiano prodotto risultati significativi nella formazione degli atti di governo del territorio o loro varianti, sia in termini quantitativi che qualitativi, e se le osservazioni ed i contributi pervenuti abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
- riferire della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati.

Il rapporto consuntivo è allegato a cura del responsabile del procedimento agli atti di adozione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e loro varianti.

Art. 5- Forme e modalità di comunicazione

Per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio e loro varianti dovrà essere garantita la divulgazione delle notizie con mezzi di comunicazione di ampia diffusione, quali il sito ufficiale internet dell'ente, nonché, per casi particolarmente significativi, previo pubblicazione sui giornali locali a tiratura locale.

In ogni caso il Garante dell'informazione e della partecipazione dovrà:

- rendere pubblico il programma dell'attività che l'Amministrazione comunale intende svolgere, all'inizio del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio e loro varianti;
- redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento in atto, da trasmettere agli

uffici del Comune competenti, al fine della loro pubblicazione sul sito internet ;

- assicurare ai cittadini, per tramite l' Ufficio Tecnico, la possibilità di visionare gli atti adottati e approvati dall' Amministrazione comunale, fornendo adeguato supporto informativo;
- organizzare la richiesta a fornire copie della documentazione agli atti riproducibile, il cui onere finanziario resterà a carico dei richiedenti.

Art. 6- Strumenti e risorse

Il Comune di Fauglia assicura che metterà a disposizione del Garante tramite il responsabile del procedimento, la documentazione relativa agli atti di governo del territorio opportunamente adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione.

Art. 7 - Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione

Il garante dell'informazione e della partecipazione è nominato con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Settore II Gestione del Territorio.

Il ruolo del garante può essere svolto da un dipendente dell' Ente o da un soggetto esterno dotato dei requisiti necessari.

Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenza in diritto amministrativo e urbanistico, con adeguate doti di iniziativa, autonomia operativa, comunicativa e facilità di contatto con il pubblico.

A norma dell'art. 37 della L.R. 65/2014 non può essere nominato Garante dell'informazione e della partecipazione il responsabile del procedimento degli atti di governo del territorio di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Se il Garante è nominato tra i dipendenti dell'Ente, vige il principio di omnicomprensività del trattamento economico di qualifica e posizione, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il Garante dovrà essere individuato previo adeguata pubblicizzazione e selezione, dove verrà stabilito il compenso spettante nel rispetto comunque della necessaria disponibilità di bilancio, da formalizzare con determinazione del Responsabile del Settore II Gestione del Territorio.

Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 36 comma 4 della L.R. 65/2014, il Garante sarà nominato per ogni singolo procedimento di formazione degli atti di governo del territorio o loro varianti. La stessa nomina potrà essere effettuata prima o contestualmente all'attivazione di ogni singolo procedimento.

Art. - 8 . Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.

Art. – 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore unitamente all'esecutività della deliberazione che lo approva.